SENTENZA DELLA CORTE
DEL 16 MAGGIO 1973 [1]

Ster-Algemeen Syndikaat contro W. E. de Waal (Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Arrondissementsrechtbank Breda)

Causa 78-72

Massime

1. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni dovute a norma delle leggi di uno Stato membro per un danno subito nel territorio di un altro Stato — Surrogazione dell'ente debitore — Diritto diretto nei confronti del terzo responsabile — Suo contenuto*
   (Regolamento del Consiglio n. 3, art. 52)

2. *Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Prestazioni dovute a norma delle leggi di uno Stato membro per un danno subito nel territorio di un altro Stato — Surrogazione dell'ente debitore — Diritto al risarcimento — È disciplinato dalle norme vigenti nello Stato in cui si è prodotto il danno*
   (Regolamento del Consiglio n. 3, art. 52)

1. L'art. 52 si limita a sostituire un creditore ad un altro; l'ente debitore non può quindi — invocando detto articolo — pretendere dal terzo responsabile una prestazione diversa da quella spettante al danneggiato (o ai suoi aventi causa) a norma delle leggi dello Stato nel cui territorio si è prodotto il danno.

2. L'art. 52 fa rinvio alla legge nazionale dell'ente debitore per stabilire se questo possa pretendere, nello Stato membro in cui si è prodotto il danno di surrogarsi al danneggiato (o ai suoi aventi causa), ovvero di esercitare il diritto autonomo contemplato alla lettera b); esso però non modifica affatto la disciplina della responsabilità extracontrattuale, che continua ad essere quella del diritto nazionale il quale determina il sorgere e i limiti del diritto al risarcimento spettante al danneggiato (o ai suoi aventi causa) nei confronti del terzo responsabile.

Nel procedimento 78-72,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dall'Arrondissementsrechtbank di Breda, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

1 — Lingua processuale: l'olandese.

STER-ALGEMEEN SYNDIKAAT (Cassa mutua d'assicurazione infortuni sul lavoro) con sede in Bruxelles,

e

W. E. DE WAAL, residente in Bergen op Zoom (Paesi Bassi),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 52 del regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco (relatore) e. P. Pescatore, presidenti di Sezione; A. M. Donner, H. Kutscher, C. O'Dalaigh e M. Sørensen, giudici;

avvocato generale: K. Roemer
cancelliere: A. Van Houtte

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Antefatti e procedimento

I fatti che hanno dato origine alla controversia e le varie fasi del procedimento si possono riassumere come segue:

1. Il 16 settembre 1965, il sig. L. E. M. Melsen, cittadino olandese residente nei Paesi Bassi, decedeva in un incidente stradale causato dal sig. W. E. de Waal, anch'egli residente nei Paesi Bassi. Al momento dell'incidente, avvenuto in territorio olandese, il Melsen si stava recando al lavoro nel Belgio e, secondo le leggi belghe in materia di previdenza sociale, era assicurato dal proprio datore di lavoro presso la compagnia «Ster-Algemeen Syndikaat», cassa mutua di assicurazione infortuni sul lavoro (in prosieguo, «Ster»).

Con regio decreto 20 maggio 1941, la Ster è stata autorizzata a versare le pensioni, di guisa che ad essa si applica il combinato disposto dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1903 e dell'art. 3 della legge 16 marzo 1954, secondo cui

> «L'assureur subrogé qui a constitué le capital représentatif de la rente à un établissement agréé ou qui, agréé pour le service de ses propres rentes, conserve le capital en ses propres mains, peut réclamer le remboursement de ce capital au tiers reponsable dans la mesure du droit qu'il possède contre lui.»

In base a queste disposizioni, la Ster chiedeva al tribunale di Breda, con atto di citazione 28 agosto 1968, di condannare il sig. W. E. de Waal — del quale è stata accertata la piena responsabilità — a rimborsarle tutto quanto essa aveva

già pagato e ancora avrebbe dovuto pagare agli aventi causa dell'assicurato. A sostegno della domanda, essa richiamava altresì l'art. 52 del regolamento n. 3 del Consiglio, che recita:

«Se una persona che beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro per un danno subito sul territorio di un altro Stato ha, sul territorio di questo secondo Stato, il diritto di chiedere a un terzo la riparazione del danno, gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo sono regolati nel modo seguente:

a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione ad essa applicabile, nei diritti che il beneficiario ha verso il terzo, ogni Stato membro riconosce tale surrogazione;

b) quando l'istituzione debitrice ha un diritto diretto verso il terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

L'applicazione di tali disposizioni sarà regolata con accordi bilaterali.»

Il de Waal eccepiva che l'attrice non era legittimata ad esperire un'azione nei confronti della controparte ai sensi del citato art. 52, e chiedeva che la domanda venisse respinta.

Basandosi sulla giurisprudenza di questa Corte relativa all'art. 52 del regolamento n. 3, il tribunale di Breda ha ritenuto che:

— in forza dell'art. 52 del regolamento n. 3 del Consiglio, la Ster può chiedere al responsabile dell'infortunio il rimborso ai sensi dell'art. 19 della suddetta legge 24 dicembre 1903;

— tuttavia, poiché le leggi belghe fanno coincidere le legittime pretese degli aventi causa della vittima con i diritti che ad essi conferisce, nei confronti del responsabile, il diritto civile belga, sorge il problema del se l'entità delle prestazioni corrisposte dalla compagnia assicuratrice belga debba essere valutata secondo il diritto privato belga ovvero secondo la disciplina privatistica olandese.

Considerando che il problema così posto è legato all'interpretazione dell'art. 52, lettera b), del suddetto regolamento, con sentenza 28 novembre 1972, prevenuta in cancelleria il 4 dicembre 1972, il tribunale ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, la seguente questione pregiudiziale:

Se l'efficacia immediata dell'art. 52 del regolamento n. 3 implichi che il contenuto del «diritto diretto verso il terzo» di cui alla lettera b) si debba determinare in base alle norme generali di diritto civile che disciplinano lo stesso istituto nel paese di cui si applica la legislazione.

2. La Ster, rappresentata dall'avvocato L. J. Den Hollander, del foro di Middelharnis, il sig. W. E. de Waal, rappresentato dall'avvocato Lely, del foro dell'Aia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Robert C. Fischer, in qualità di agente, hanno presentato osservazioni scritte in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

La Ster, il sig. W. E. de Waal e la Commissione hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 4 aprile 1973.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 7 maggio 1973.

II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte

Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte si possono riassumere come segue:

A — Osservazioni della compagnia d'assicurazioni «Ster-Algemeen Syndikaat»

Secondo la *Ster,* l'efficacia diretta dell' art. 52, lettera b), del regolamento n. 3 non implica che il contenuto del diritto di rivalsa contemplato da questa norma debba essere accertato in base al diritto comunitario. L'importo che nella fattispecie la Ster e tenuta a versare agl'interessati e di cui essa può chiedere il rimborso al terzo responsabile è quello determinato dalla legge belga in materia d'infortuni sul lavoro.

La Ster richiama anche la giurisprudenza della Corte e la circostanza che l'art. 52, lettera b), ammette senza alcuna riserva un autonomo diritto di rivalsa, per concludere che è incontestabile nella fattispecie il suo diritto al rimborso di quanto pagato agl'interessati nella misura stabilita dal giudice belga (Vrederechter di Ekeren).

Essa propone quindi che la questione deferita alla Corte venga risolta *positivamente.*

B — Osservazioni del sig. W. E. de Waal

Secondo il *de Waal*, dallo spirito e dalla lettera dell'art. 52 del regolamento n. 3 risulta che questa norma ha unicamente ad oggetto il riconoscimento della *surrogazione* o del «diritto diretto» di *rivalsa* spettante all'ente previdenziale. Quest'articolo ha lo scopo di evitare che — qualora la legge nazionale cui l'ente è sottoposto ammetta a suo favore la surrogazione o gli attribuisca un autonomo diritto di rivalsa nei confronti del terzo responsabile — l'esercizio di tali diritti si riveli impossibile negli altri Stati membri la cui legge interna ignori o non riconosca l'uno o l'altro istituto.

Data la sua finalità, l'art. 52 non modifica affatto la portata dell'obbligazione o della responsabilità del terzo e per di più non implica in alcun modo che quest' obbligazione o questa responsabilità debbano essere valutate alla luce di norme interne diverse da quelle che si applicherebbero nel silenzio della legge.

L'ammettere che, in forza di quest'articolo, i rapporti giuridici fra il terzo responsabile di un infortunio e la vittima siano retti dalle norme interne dello Stato membro cui appartiene l'ente previdenziale porterebbe a conseguenze inammissibili, poiché tali norme varierebbero in funzione della nazionalità dell'ente.

Dopo aver richiamato altresì la giurisprudenza di questa Corte in materia, il de Waal chiede che la questione formulata dal giudice a quo venga risolta *negativamente.*

C — Osservazioni della Commissione delle CC.EE.

La *Commissione* osserva preliminarmente che, secondo la costante giurisprudenza dei tribunali belgi dal 1937 in poi, il datore di lavoro o l'assicuratore non dispongono più di un autonomo diritto di rivalsa nei confronti del terzo responsabile, ma sono semplicemente surrogati nei diritti del danneggiato.

L'art. 52 del regolamento n. 3 contempla, alla lettera a), anche l'ipotesi della surrogazione; sarebbe quindi sufficiente modificare il testo della questione sottoposta alla Corte, nel seguente modo:

> «Se il contenuto del diritto di rivalsa nei confronti del terzo responsabile attribuito dalle norme vigenti in uno Stato membro all'ente debitore di una prestazione previdenziale vada accertato tenendo conto di tali norme, qualora, ai sensi dell'art. 52 del regolamento n. 3, detto ente eserciti il diritto stesso nel territorio di un altro Stato membro, ove si sia prodotto il danno.»

Precisato questo punto, la Commissione osserva che l'art. 52 del regolamento n. 3 rappresenta una «norma di conflitto» destinata a porre in armonia discipline nazionali tra loro discordi. Per l'accertamento dei diritti dell'ente debitore nei

confronti dei terzi, l'art. 52 fa rinvio alla legge nazionale dell'ente stesso.

Né dalla lettèra, né dallo spirito dell'art. 52 risulta che questo abbia inteso limitare l'applicazione di tale disciplina dei conflitti di leggi al solo caso in cui si tratti di stabilire l'esistenza o meno di un diritto di rivalsa spettante all'ente previdenziale. Né risulta che ci si debba invece riferire alla legge di un altro Stato membro per quanto riguarda l'accertamento del contenuto di tale diritto.

Se così fosse, nella fattispecie ne conseguirebbe che il contenuto della surrogazione spettante alla Ster in forza della legge belga dovrebbe essere accertato in funzione del diritto olandese. Questa soluzione non sembra logica alla Commissione. A sostegno della propria tesi, essa richiama la giurisprudenza della Corte e le conclusioni dell'avvocato generale, da cui risulterebbe che l'art. 52 del regolamento n. 3 non modifica affatto i presupposti e i limiti della responsabilità extracontrattuale, che restano esclusivamente soggetti al diritto nazionale.

La Commissione propone quindi che la questione venga risolta *affermativamente,* nel seguente modo:

> «Il contenuto del diritto di rivalsa nei confronti del terzo responsabile, attribuito dalle norme vigenti in uno Stato membro all'ente debitore di una prestazione previdenziale, va accertato — qualora, ai sensi dell'art. 52 del regolamento n. 3, detto ente eserciti il diritto stesso nel territorio di un altro Stato membro, ove si sia prodotto il danno — tenendo conto delle norme che hanno attribuito tale diritto.»

In diritto

1 Con sentenza 28 novembre 1972, pervenuta in cancelleria il 4 dicembre 1972, il tribunale di Breda ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, la questione del se, per accertare il contenuto sostanziale del «diritto diretto» nei confronti del terzo responsabile di un danno (art. 52 del regolamento n. 3 del Consiglio), si debbano applicare le norme dello Stato membro che legittimano il singolo ad agire.

2 A norma dell'art. 52 del regolamento n. 3 del Consiglio,

> «Se una persona che beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro per un danno subito sul territorio di un altro Stato ha, sul territorio di questo secondo Stato, il diritto di chiedere a un terzo la riparazione del danno, gli eventuali diritti della istituzione debitrice nei confronti del terzo sono regolati nel modo seguente:
>
> .....
>
> b) quando l'istitutuzione debitrice ha un diritto diretto verso il terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.»

3 Da quest'articolo si desume che il «diritto diretto» dell'ente debitore nei confronti del terzo responsabile è subordinato al fatto che il beneficiario

della prestazione possa, nel territorio dello Stato in cui si è prodotto il danno, pretenderne il risarcimento da parte del terzo.

4 L'art. 52 si limita quindi a trasferire ad una persona diversa il diritto di credito. Di conseguenza, l'ente debitore non può pretendere dal terzo responsabile una prestazione diversa da quella spettante alla persona che ha subito il danno o ai suoi aventi causa.

5 Questa prestazione va determinata in base alle norme interne che attribuiscono al danneggiato il diritto al risarcimento.

6 L'art. 52 fa rinvio alla legge nazionale dell'ente debitore per stabilire se questo possa pretendere, nello Stato membro in cui si è prodotto il danno, di surrogarsi alla persona che lo ha subito o ai suoi aventi causa ovvero di esercitare il diritto autonomo contemplato alla lettera b); esso però non modifica affatto la disciplina della responsabilità extracontrattuale, che continua ad essere quella del diritto nazionale.

7 La questione deferita dal giudice a quo va quindi risolta negativamente, nel senso che il contenuto sostanziale del «diritto diretto» di cui all'art. 52, lettera b), del regolamento n. 3 del Consiglio è determinato dalle norme interne che disciplinano le condizioni e i limiti del diritto al risarcimento che la vittima dell'infortunio o i suoi aventi causa possono far valere nei confronti del terzo responsabile.

Sulle spese

8 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi la pronunzia sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali delle parti nella causa principale e della Commissione delle Comunità europee,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visto il regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunziandosi sulla questione sottopostale dal tribunale di Breda con sentenza 28 novembre 1972, afferma per diritto:

Il contenuto sostanziale del «diritto diretto» di cui all'art. 52, lettera b), del regolamento n. 3 del Consiglio è determinato dalle norme interne che disciplinano le condizioni e i limiti del diritto al risarcimento che la vittima dell'infortunio o i suoi aventi causa possono far valere nei confronti del terzo responsabile.

Lecourt Monaco Pescatore

Donner Kutscher O'Dalaigh Sørensen

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 maggio 1973.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente
R. Lecourt